



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Divisione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l'Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

MIURAOODGOS Prot. 4213

Roma, 4.07.2012

All'On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Parere sullo schema di regolamento modificativo del DM 10 settembre 2010, n. 249.

Adunanza del 4 luglio 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista** la nota prot. n. 1213 del 15.06.2012 con la quale il Dipartimento per l'istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti** gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Vista** la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
- dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

inevitabili situazioni di disparità di trattamento penalizzando, in particolare, le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

- la mancata previsione del cumulo dei servizi tra scuola dell'infanzia e primaria;
- la mancata previsione del cumulo dei servizi prestati sia all'interno del sistema nazionale di istruzione sia nei Centri di Formazione Professionale; in quest'ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009);
- la mancata previsione di procedure abilitative, a pari requisiti, per i docenti tecnico pratici;
- la stesura prevede che gli atenei e le istituzioni AFAM istituiscano e attivino percorsi formativi abilitanti speciali; ciò non garantisce, senza ombra di dubbio, l'attivazione dei percorsi per tutti gli insegnamenti e le classi di concorso. Il timore è suffragato dalla recente esperienza dei TFA ordinari.
- una formulazione che allinei i crediti da acquisire, unificandoli in 41 CFU, sia per la scuola secondaria che dell'infanzia e primaria e che chiarisca in modo inequivocabile che non è necessario avere il requisito del servizio per tre anni nello stesso posto o classe di concorso.

Nel corso dell'audizione, dopo un ampio e costruttivo confronto, si è delineata una condivisione, al massimo livello tecnico dell'amministrazione, su possibili soluzioni in relazione ai punti di cui sopra, che si dovrebbe concretizzare nei seguenti emendamenti al testo proposto:

art. 15, comma 1ter. Ai percorsi di cui al comma 1bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall'anno 1999/2000 e fino all'anno 2011/12 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato in scuole statali e/o nei Centri di Formazione Professionale, nonché i docenti delle scuole paritarie privi di abilitazione. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una solo di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

- a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie;
- c) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nei Centri di Formazione Professionale; in quest'ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009);
- d) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni raggiunti tra scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale; in quest'ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009).

Articolo 15, comma 1quinquies. Aggiungere alla fine del testo proposto: "in caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, ITP compresi, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome, ITS, IFTS e, se necessario, con enti di formazione accreditati dal MIUR.

Articolo 15, comma 16. Sostituire l'integrazione proposta con:

Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, riferiti alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare quelli prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Il percorso prevede il conseguimento di 41 crediti formativi (continua il testo secondo la proposta).

Solo subordinatamente all'integrale accoglimento delle modifiche proposte negli emendamenti formulati, il CNPI esprime parere favorevole, auspicando un riesame riguardo al requisito di servizio necessario per accedere al TFA semplificato che era opportuno prevedere nei "tradizionali 360 gg" e che nella proposta è, invece, previsto in tre anni, anche se l'ampio arco temporale entro cui acquisirli attenua il passaggio dai "360 gg. auspicati" ai tre anni richiesti.

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Buscema

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1473
Spedito il 12/9/2012

Al Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo “Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249.

Adunanza del 12 settembre 2012

IL CONSIGLIO UNIVERISTARIO NAZIONALE

Vista la nota del Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca – Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Segreteria – prot. n.170 dell’11.09.2012 con cui si trasmette la richiesta sullo Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249;

formula le seguenti osservazioni:

1. Lo schema di Regolamento in oggetto individua al comma 1ter dell’art.15 gli aventi diritto alla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti speciali, ma non indica una procedura di programmazione dell’offerta formativa degli atenei per tali percorsi, che consenta di far incontrare la domanda con l’offerta sul territorio nazionale. Pertanto è necessario prevedere un Decreto attuativo che indichi la procedura e gli eventuali criteri di priorità e selezione da adottare nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore dell’offerta.
2. Nel comma I dell’art.15 del DM 249/10, la possibilità di ottenere l’abilitazione mediante il solo Tirocinio Formativo Attivo era prevista originariamente in via transitoria per coloro che all’entrata in vigore dello stesso decreto erano in possesso dei requisiti indicati, ovvero erano iscritti nell’anno accademico 2010/11 a una delle lauree magistrali finalizzate al conseguimento dei requisiti stessi. Si propone che tale possibilità, con il nuovo decreto, venga estesa a coloro che risultano iscritti a tali lauree magistrali negli anni accademici 2011/2012 e 2012/13 e comunque fino all’avvio delle Lauree magistrali a numero programinato di cui agli articoli 7 e 8 del DM 249/10.

3. Si propone che le modalità specifiche relative allo svolgimento e alla valutazione delle prove di accesso (articolazione delle prove e punteggi), indicate ai commi da 5 a 11 dell'art. 15 del DM 249/10, sempre mantenendo il carattere nazionale di una parte delle prove stesse, nella nuova versione dell'art.15 siano cancellate e demandate a uno specifico Decreto Ministeriale da emanare con cadenza annuale, in analogia con la sperimentata pratica per gli accessi ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale (Legge 264/99).
4. Vista l'introduzione dei percorsi formativi abilitanti speciali, che valorizzano le attività di servizio degli insegnanti non di ruolo, si propone che col nuovo Regolamento sia modificata la valutazione del servizio prestato ai fini dell'accesso ai TFA non speciali, indicata nel comma 13 lettera a) dell'art.15 del DM 249/10, in modo che il punteggio assegnato per il servizio sia equilibrato rispetto ai punteggi conseguibili con le prove di accesso.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio...' followed by a surname, written in a cursive style.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Prot. n.45/CNSU

Spedito il

Roma, 28 settembre 2012

Alla c.a. Ministro
Prof. Ing. Francesco PROFUMO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

E p.c.
Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON

Capo Dipartimento
Dott.ssa Lucrezia STELLACCI

Capo Dipartimento
Prof. Giovanni BIONDI

Presidente
Prof. Marco MANCINI
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
LORO SEDI

Oggetto: parere sullo schema di regolamento contenente modifiche al DM 249/2010

Adunanza n. 13 del 28 settembre 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 n. 249;

VISTA la nota prot. 176/SEGR/DGUS/2012 con cui si è trasmesso lo schema di regolamento in oggetto ai fini del pronunciamento del presente organo;

VISTO l'art. 2 dello schema di regolamento, che apporta modifiche all'art. 5 del D.M. 249/2010;

VISTO l'art. 5, comma 2, del D.M. 249/2010, che stabilisce che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi sia determinato sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato del 30% per rispondere al bisogno di organico dell'intero sistema nazionale, incluse le scuole paritarie;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

VISTO quanto prevede l'art. 2 del nuovo schema di regolamento circa il numero dei posti disponibili, dove si tiene conto anche del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;

VISTO l'articolo 3 del nuovo regolamento che apporta modifiche all'art. 15 del D.M. 249/2010;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.M. 249/2010, che stabilisce che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado tramite TFA;

VISTO l'art. 3 del nuovo schema di regolamento, che prevede che fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi trattati nell'art.3 del D.M. 249/2010 e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei sono chiamati a istituire e attivare percorsi formativi abilitanti speciali, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO l'art. 3, comma 1-ter, che chiarisce chi potrà godere di questi percorsi speciali, cioè i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22/2005, hanno maturato tra l'a.s. 1999/2000 fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei centri di Formazione Professionale.

VISTO l'art. 3 comma 1-quater, che sancisce che l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

- esprime parere positivo sulla modifica all'articolo 5, dal momento che il calcolo del fabbisogno di insegnanti tiene conto di un fattore che prima non veniva considerato: il numero dei contratti a tempo determinato. Questo dovrebbe portare ad un incremento del numero del fabbisogno e conseguentemente del numero dei posti disponibili per il TFA.

- esprime parere positivo sulla modifica dell'articolo 15, dal momento che viene chiarito in cosa consista il percorso ad hoc per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio. Inoltre auspica il fatto che chi ha prestato servizio per tre anni ma in classe di concorso diverse, possa essere considerato in questa categoria di soggetti per una classe di queste.

Il Presidente

Mattia Sogaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. n. 6270

Roma, 15 ottobre 2012

Al Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM
Sede

OGGETTO: Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: richiesta di parere.

- VISTA la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
- VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82 concernente la "Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti";
- VISTO il decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 concernente "Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A31 e A32) e di strumento musicale (A77)";
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
- VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestatto in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
- VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, e ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema;
- CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
- RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;
- VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2011 concernente il "Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82";
- VISTA la richiesta di parere del 27.09.2012 prot. 6529 inviata dall'Ufficio II della Direzione Generale AFAM;
- ESAMINATA la documentazione agli atti;

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE nella riunione del 12 ottobre 2012 approva il seguente parere:

Il CNAM, in merito al parere richiesto per l'approvazione dello Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, esprime parere favorevole allo stesso in subordine all'accoglimento delle sotto elencate integrazioni di cui si allegano le rispettive motivazioni tecniche:

1. All'Art. 2, comma 1, all'interno del previsto comma aggiuntivo 2-quater, si chiede la seguente riformulazione: "2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, **già sede, alla data di pubblicazione del presente decreto, di Corsi di Diploma di Secondo livello abilitanti, di cui al D.M. 28 settembre 2007, n.137 nei Conservatori, e al D.M. 7 ottobre 2004, n. 82 nelle Accademie di Belle Arti statali.**

Motivazione

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 8 novembre 2011 *Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82*, la sostenibilità didattica e scientifica dei Corsi può essere garantita solo dalla presenza nelle sedi che esprimono la disponibilità all'attivazione dei TFA in oggetto, delle Scuole di Didattica della Musica e di Didattica dell'Arte, previste dal D.P.R. 212/05, aventi al loro interno personale docente idoneo a fornire le competenze legate all'ambito squisitamente pedagogico, necessarie al coordinamento ed allo sviluppo del piano formativo.

2. Tale previsione andrebbe confermata anche attraverso l'inserimento all'art. 3 comma 1, che riformula l'art. 15 del d.m.249/09, della seguente dicitura nel previsto comma integrativo 1-quinquies "di cui all'art. 5 comma 2- quater". Il comma 1-quinquies risulterebbe pertanto così modificato: "1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto. **In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 5 comma 2- quater, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS.”

Motivazione

L'integrazione rimanda a quanto modificato al punto 1.

3. La tabella contenente il modello formativo dei TFA speciali, analogamente a quanto avviene per le Università, andrebbe riformulata in relazione ai SASD AFAM, inserendo, in aggiunta alla tabella 11 bis, le tabelle 11 ter e 11 quater

Motivazione

All'interno del comparto AFAM sono attivi specifici Settori disciplinari omologhi a quelli universitari ma rispondenti a differenti denominazioni e codifiche. Il sistema dei saperi legato alla pedagogia delle arti, pur essendo riconducibile al più ampio settore della pedagogia applicata, costituisce una specificità di cui si trova riscontro nei settori disciplinari e negli ordinamenti AFAM da oltre 20 anni, con numerose titolarità di insegnamento afferenti ad apposite Scuole di Didattica delle Arti e della Musica (che ricomprendono al loro interno Corsi di diploma di Primo e di Secondo Livello), previste dal DPR 212/05.

Tabella 11 ter - Accademie di Belle Arti

CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	ABST58 – Teoria della percezione e psicologia della forma ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte ABST60 Metodi e tecniche dell'arte terapia – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	ABST59 – Pedagogia e didattica dell'arte
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		

Tabella 11 quater - Conservatori

CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

In fine, a scopo esemplificativo, si riportano le integrazioni proposte a fronte del testo dello schema trasmesso:

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 15 DEL DECRETO DEL MISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249	SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 15 DEL DECRETO DEL MISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249
IL MINISTRO	IL MINISTRO
VISTI gli artt. 33, sesto comma c 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;	VISTI gli artt. 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;
VISTO l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;	VISTO l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;	VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;	VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;	VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;	VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;	VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";	VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;	VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-	VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

<p><i>ter.</i> che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;</p> <p>VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;</p> <p>VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;</p> <p>VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;</p> <p>VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di</p>	<p><i>ter.</i> che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;</p> <p>VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;</p> <p>VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;</p> <p>VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;</p> <p>VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da</p>
---	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

<p>servizio;</p> <p>CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p>CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto <i>turn over</i> del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema;</p> <p>CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;</p> <p>ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;</p> <p>RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;</p> <p>VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale,</p>	<p>parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;</p> <p>CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p>CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto <i>turn over</i> del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema;</p> <p>CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;</p> <p>ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;</p> <p>RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;</p> <p>VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012;</p>
--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

<p>espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012:</p> <p>VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del</p> <p>VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del</p> <p>VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012:</p> <p>SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;</p> <p>UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....;</p> <p>ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari:</p> <p>VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;</p> <p style="text-align: center;">ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>Oggetto del regolamento.</i></p> <p>1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Modifiche all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010</i></p> <p>1. All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dai seguenti:</p>	<p>VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del</p> <p>VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del</p> <p>VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012;</p> <p>SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;</p> <p>UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....;</p> <p>ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;</p> <p>VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;</p> <p style="text-align: center;">ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. <i>Oggetto del regolamento</i></p> <p>1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Modifiche all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010</i></p> <p>1. All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dai seguenti:</p>
---	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione."
Dopo il comma 2, sono introdotti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

- a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente";

"2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni";

"2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

Modifiche all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010

I. All'articolo 15:

- a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

- 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi

"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione."

Dopo il comma 2, sono introdotti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

- a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente";

"2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni";

"2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, **già sede, alla data di pubblicazione del presente decreto, di Corsi di Diploma di Secondo livello abilitanti, di cui al D.M. 28 settembre 2007 n.137 nei Conservatori e al D.M. 7 ottobre 2004, n. 82 nelle Accademie di Belle Arti statali.**

Art. 3

Modifiche all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010

I. All'articolo 15:

- a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

- 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

<p>formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei Centri di Formazione Professionale. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall'a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico:- a) per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale.- 1-quater. L'iscrizione ai percorsi	<p>formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei Centri di Formazione Professionale. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall'a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico:- a) per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale.- 1-quater. L'iscrizione ai percorsi
---	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

<p>formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.</p> <p>- <i>l-quinquies</i>. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-<i>bis</i>, allegata al presente decreto. In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS.</p> <p>b) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono sopresse le parole "comma 1";</p> <p>c) 4. dopo il comma 16 è inserito il seguente comma: "Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al precedente comma 16, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, relativi alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'Infanzia con quelli prestati nella scuola Primaria".</p> <p>d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma: "27-<i>bis</i>. I titoli di abilitazione conseguiti</p>	<p>formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.</p> <p>- <i>l-quinquies</i>. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-<i>bis</i>, allegata al presente decreto. In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 5 comma 2-<i>quater</i>, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS.</p> <p>b) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono sopresse le parole "comma 1";</p> <p>c) 4. dopo il comma 16 è inserito il seguente comma: "Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al precedente comma 16, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, relativi alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'Infanzia con quelli prestati nella scuola Primaria".</p> <p>d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:</p>
--	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Tabella 11-bis
(art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi universitari sono indirizzati:

- a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al

27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Tabella 11-bis, 11-ter, 11-quater
(art. 15, comma 1-bis)

Le presenti tabelle definiscono i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi universitari sono indirizzati:

- a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

<p>perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;</p> <p>b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;</p> <p>c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.</p> <p>Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:</p> <p>a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);</p> <p>b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;</p> <p>c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p> <p>d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;</p> <p>e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.</p> <p>I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.</p>	<p>insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;</p> <p>b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;</p> <p>c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.</p> <p>Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:</p> <p>f) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);</p> <p>g) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;</p> <p>h) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p> <p>i) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;</p> <p>j) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.</p> <p>I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.</p>
--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

CFU	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

Università

CFU	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Accademie di Belle Arti		
CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	ABST58 – Teoria della percezione e psicologia della forma ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte ABST60 Metodi e tecniche dell'arte terapia – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	ABST59 – Pedagogia e didattica dell'arte
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		
Conservatori		
CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

			della musica CDD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea - almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso		SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche		CDD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica
5 cfu	Elaborato finale		
Totale 41 cfu			

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Furlanis

Mod. 172/015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5359/2012

Roma, addì 13 dicembre 2012

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

11700/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**SCHEMA CONCERNENTE
DISCIPLINA DEI REQUISITI E
DELLE MODALITA' DELLA
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
PRIMO E SECONDO GRADO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell'adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.

Segretario Generale

Vito Corallo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2012

NUMERO AFFARE 11700/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

Schema di regolamento concernente disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4758 in data 22/11/2012 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Con lo schema di regolamento indicato in oggetto, si intendono modificare gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

89

Le modifiche investono i seguenti profili:

- determinazione del numero dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- fissazione dei criteri di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita da docenti privi di abilitazione, che abbiano prestato supplenza con contratto a tempo determinato per almeno tre anni, con accesso ad un percorso formativo abilitante speciale.

Sotto il primo aspetto, l'art. 2 del regolamento, che modifica l'art. 5 del D.M. n. 249 del 2010, prevede che ai fini della determinazione del fabbisogno si tenga conto, per le scuole statali:

- a) della programmazione regionale degli organici;
- b) del contingente di personale docente assunto nell'anno scolastico precedente con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti.

Sul numero risultante dall'applicazione dei suddetti criteri viene operata una maggiorazione nel limite del 30 per cento per la copertura di esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Per l'attivazione dei percorsi, il regolamento prevede che si tenga conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'art.3, che modifica l'art. 11 del D.M. n. 249 del 2010, prevede che dalla nuova determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori ed organizzatori non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sotto il secondo profilo evidenziato, l'art. 4, che modifica l'articolo 15 del D.M. n. 249 del 2010, disciplinante la fase transitoria per lo svolgimento dei tirocini formativi attivi, prevede la possibilità per gli iscritti ai percorsi formativi di conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo (lett.b); l'istituzione ed attivazione dei percorsi formativi abilitanti speciali da parte di atenei ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, secondo quanto individuato nella tabella

11 bis allegata allo schema (comma 1 bis); la definizione dei requisiti per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali da parte dei docenti non di ruolo muniti di titolo di studio idoneo all'insegnamento nella classe di concorso prescelta, consistenti nell'aver maturato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o nei corsi dei centri di formazione professionale, per un periodo di almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, a tal fine potendosi cumulare i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale (comma 1 ter); la previsione che per l'ammissione a tali percorsi è escluso il superamento di una prova di accesso e l'incompatibilità con la frequenza ad altri tipi di corsi di formazione che prevedano il rilascio di titoli accademici (comma 1 quater); la possibilità per gli atenei e le AFAM di concludere convenzioni con le istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori (comma 1 quinquies); la rimessione ad un successivo decreto direttoriale dell'emanazione di disposizioni organizzative (comma 1 sexies).

Altre disposizioni riguardano la validità dei titoli di studio già posseduti e l'organizzazione dei percorsi abilitanti speciali.

Con il nuovo comma 27 bis introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. l), viene precisato che i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali.

E', infine, aggiunta la tabella 11-bis, relativa ai percorsi formativi abilitanti speciali.

Sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Esso è stato inoltre trasmesso, per il necessario parere, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Con nota 7 settembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato,

allegando una nota della Ragioneria generale dello Stato del 6 agosto 2012, alcune criticità , specie sotto il profilo della compatibilità del nuovo sistema di calcolo del fabbisogno , dell'aumento del numero dei tutor e dell'assenza di un numero programmato di accessi ai percorsi formativi speciali con le esigenze di contenimento di spesa.

Anche il Ministro della pubblica amministrazione, nel concordare con le osservazioni del Ministero dell'economia, ha soprasseduto dal rilascio di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, in attesa di delucidazioni sui profili evidenziati dal Dipartimento della funzione pubblica in ordine ai criteri utilizzati per effettuare la maggiorazione del trenta per cento dei posti, al fine della determinazione del fabbisogno.

L'amministrazione proponente ha quindi apportato alcune modifiche allo schema di provvedimento, che ha trasmesso alle suindicate amministrazioni nonché sottoposto a questo Consiglio di Stato per il parere.

Considerato:

Come illustrato nella relazione allegata allo schema di regolamento, le modifiche predisposte agli articoli 5, 11 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 hanno lo scopo di meglio adeguare la programmazione degli accessi ai percorsi formativi attivi sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato, per determinare il quale si tenga conto non solo dei posti vacanti in organico, ma anche dei posti di fatto disponibili, anche se non vacanti, nonché di valorizzare l'esperienza acquisita da personale docente non di ruolo in possesso di idoneo titolo di studio, che abbia maturato un adeguato periodo di insegnamento (tre anni , con almeno 180 giorni all'anno) mediante l'accesso a percorsi abilitanti speciali.

Preliminarmente, la Sezione evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti circa il coordinamento delle suddette disposizioni con la normativa recata dall'art. 14, commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

In esso si prevede che al personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe



di concorso nella provincia in cui presti servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, tra cui quello dei posti disponibili in altri gradi di istruzione o classi di concorso, anche quando il docente non sia in possesso della relativa abilitazione, ma sia munito di titolo di studio valido per l'insegnamento nello specifico grado di istruzione o per ciascuna classe di concorso.

Si domanda, allora, in quale misura il suddetto personale, dichiarato in esubero, concorra con i docenti non di ruolo cui sia concesso conseguire l'abilitazione tramite i percorsi abilitativi speciali ai fini della copertura annuale di posti disponibili e, nel caso in cui al primo sia assegnata una preferenza, se l'amministrazione abbia tenuto conto di tale circostanza ai fini della programmazione dell'accesso ai percorsi.

L'osservazione, peraltro, sebbene sotto diverso profilo, sembra essere stata avanzata anche dal CUN, laddove l'organo ha richiesto di disciplinare il caso in cui l'offerta sia inferiore alle richieste mediante la previsione di un decreto attuativo.

L'aspetto evidenziato, che appare in linea anche con le osservazioni ostative delle amministrazioni sentite in ordine ai criteri di stima dell'effettiva entità del fabbisogno di personale docente abilitato, esige, ad avviso della Sezione, opportuni chiarimenti, nonché l'acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, non espressi sullo schema di regolamento modificato, da parte dell'amministrazione proponente, che avrà cura di trasmetterli a questa Sezione.

Ferma restando la richiesta istruttoria, si formulano comunque sin d'ora i seguenti suggerimenti di ordine formale al testo sottoposto:

- nelle premesse, occorre seguire l'ordine cronologico delle leggi richiamate (vedi, in particolare, 4° e 11° visto);
- la parola "ATTESO" va sostituita con "PRESO ATTO";
- all'art. 4, comma 1, lett. c) dopo le parole "definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto" occorre aggiungere le parole "che ne costituisce parte integrante";
- nella nuova tabella 11-bis aggiunta al comma 2 dell'art. 4, occorre far precedere lo


schema recante l'indicazione dei crediti formativi da un titolo, quale "*Quadro dei crediti formativi*".

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere, in attesa dell'adempimento istruttorio di cui al presente parere interlocutorio.


L'ESTENSORE

Francesca Quadri



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO



Mod. UTL013-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 109

Roma, addì 16 gennaio 2013

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
11700/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**SCHEMA CONCERNENTE
DISCIPLINA DEI REQUISITI E
DELLE MODALITA' DELLA
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
PRIMO E SECONDO GRADO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

Segretario Generale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 109/13 e data 16/01/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 gennaio 2013

NUMERO AFFARE 11700/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Schema di regolamento concernente disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4758 in data 22/11/2012 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 11700/2012 reso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 51804/2 del 28 dicembre 2012 e prot. n. 82 del 10 gennaio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso e considerato:

Con lo schema di regolamento indicato in oggetto, si intendono modificare gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto alla descrizione dei contenuti del regolamento, valgono integralmente le premesse del parere interlocutorio emesso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012, con cui sono stati chiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine al coordinamento delle disposizioni regolamentari in via di emanazione con la normativa recata dall'art. 14, commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Poiché la suddetta normativa primaria prevede che al personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul

personale a tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, tra cui quello dei posti disponibili in altri gradi di istruzione o classi di concorso (anche quando il docente non sia in possesso della relativa abilitazione, ma sia munito di titolo di studio valido per l'insegnamento nello specifico grado di istruzione o per ciascuna classe di concorso), si è domandato in quale misura il suddetto personale, dichiarato in esubero, concorra con i docenti non di ruolo cui sia concesso conseguire l'abilitazione tramite i percorsi abilitativi speciali ai fini della copertura annuale di posti disponibili e, nel caso in cui al primo sia assegnata una preferenza, se l'amministrazione abbia tenuto conto di tale circostanza ai fini della programmazione dell'accesso ai percorsi.

E' stata altresì disposta l'acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione sullo schema di regolamento, nel testo modificato a seguito della formulazione da parte delle predette amministrazioni di osservazioni in ordine a taluni aspetti ritenuti incidenti sulla spesa.

Con note prot. n. 51804/2 del 28 dicembre 2012 e prot. nn. 44 e 82 rispettivamente del 8 e 10 gennaio 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso gli elementi richiesti nonché il concerto del Ministero per la P.A. e la semplificazione e quello del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione richiedente, la Sezione prende atto della priorità di assegnazione dei posti vacanti e disponibili ai docenti dichiarati in esubero, per effetto dall'art. 14,

commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, rispetto ai docenti abilitati ai sensi del regolamento (indipendentemente dal riferito dato, che risale unicamente alla comune esperienza, dell'ampiezza dei posti di fatto disponibili per l'intero anno scolastico che condurrebbe ad escludere una concorrenza tra le due categorie di docenti).

Inoltre, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - che ha formulato la propria intesa sullo schema di regolamento condizionata all'inserimento, all'art. 4, comma 1 sexies, della formula sul rispetto dell'invarianza di spesa, che andrà pertanto recepita - soddisfa l'esigenza di verifica circa l'allineamento delle modifiche apportate al testo alle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate, assorbendo anche gli originari rilievi del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, che al parere dell'amministrazione finanziaria si era richiamato.

Si prende atto, inoltre, delle modifiche di ordine formale apportate allo schema di regolamento, in recepimento delle osservazioni anticipate nel parere interlocutorio.

Rimane, peraltro, un'unica osservazione, riguardo al mancato coordinamento tra il nuovo comma 27 bis del D.M. n. 249 del 2010, inserito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. j) dello schema del presente regolamento, che disciplina gli effetti del conseguimento di tutti i titoli di abilitazione previsti dal regolamento al termine dei percorsi formativi abilitanti, e quanto riferito nella relazione illustrativa, secondo la quale esso si applicherebbe solo ai percorsi formativi con modalità speciali.



Data la inequivocità nonché coerenza logica della testuale disposizione normativa, si ritiene che ad essa vada coordinata la relazione illustrativa.


Sul piano formale ulteriormente, si segnala l'esigenza di posporre, all'art. 4, comma 2, le virgolette (il segno di punteggiatura:”) a chiusura della aggiunta Tabella 11- bis , a conclusione e dopo il quadro dei crediti formativi, evidentemente testualmente rientrante anch'esso nella novella.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni indicate in motivazione.


L'ESTENSORE

Francesca Quadri



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

